

---

**Relazione illustrativa degli amministratori di Gruppo Ceramiche Ricchetti  
S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998 ("TUF")**

**Punto 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria.**

**“Modifica degli artt. 3, 12 e 24 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (“GCR” o la “Società”), Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per proporVi di modificare gli artt. 3, 12 e 24 dello Statuto sociale, come di seguito illustrato.

Modifica dell'art. 3 dello Statuto relativamente alla sede legale

Si propone di trasferire la sede legale nel Comune di Maranello (MO), in Via Trebbo n.109 , con conseguente modifica dell'art. 3, commi 1 e 2, dello Statuto come evidenziato nella tabella che segue:

<b>Testo Vigente</b>	<b>Testo Proposto</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Art. 3</b>
La società ha sede legale in Modena.	La società ha sede legale in <del>Modena</del> <b>Maranello</b> .
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale anche in altra località, al di fuori del Comune di Modena, purché nel territorio nazionale.	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale anche in altra località, al di fuori del Comune di <del>Modena</del> <b>Maranello</b> , purché nel territorio nazionale.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può istituire e sopprimere con l'osservanza delle disposizioni di legge stabilimenti, direzioni, succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia e all'estero.	<i>Invariato</i>

Modifica dell'art. 12 dello Statuto relativamente al luogo di convocazione dell'Assemblea degli azionisti

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2363 c.c., se lo statuto non dispone diversamente, l'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società. A tale riguardo, in considerazione dell'esigenza di consentire maggiore flessibilità ed efficienza nello svolgimento delle adunanze assembleari, si propone di introdurre nello Statuto sociale la possibilità di convocare l'Assemblea anche fuori dal comune dove ha sede la Società, purché nel territorio italiano, con conseguente modifica dell'art. 12, comma 1, dello Statuto come evidenziato nella tabella che segue:

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Art. 12</b>
Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione con avviso, pubblicato nei termini e nelle modalità stabilite dalla legge.	Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione <b>presso la sede della Società o altrove, purché in Italia</b> , con avviso, pubblicato nei termini e nelle modalità stabilite dalla legge.
L'avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione, qualora l'assemblea in prima convocazione non risultasse costituita regolarmente per mancanza del numero legale.	<i>Invariato</i>
L'assemblea, se i titolari del diritto di voto intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti.	<i>Invariato</i>
L'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o da almeno due suoi membri, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	<i>Invariato</i>

Modifica dell'art. 24 dello Statuto relativamente alle modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione

Al fine di consentire una migliore efficienza dell'organizzazione e della gestione della Società, anche in situazioni di particolare urgenza, si propone di modificare l'art. 24, comma 1, dello Statuto con l'introduzione della facoltà di convocazione dell'organo amministrativo mediante avviso inviato, anche in via ordinaria, via posta elettronica o telefax, e, nei casi d'urgenza, con preavviso di ventiquattro ore, come indicato nella tabella che segue:

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Art. 24</b>	<b>Art. 24</b>
La convocazione è fatta con lettera raccomandata o con telegramma, da spedire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, o, in	La convocazione è fatta con lettera raccomandata, <del>e</del> con telegramma, <b>a mezzo telefax o per posta elettronica</b> da <del>spedire</del> <b>inviarsi</b> almeno cinque

caso di urgenza, telegraficamente, a mezzo telefax, ovvero per posta elettronica con almeno quarantotto ore di anticipo sulla data fissata.	giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, o, in caso di urgenza, telegraficamente, a mezzo telefax, ovvero per posta elettronica con almeno <del>quarantotto</del> <b>ventiquattro</b> ore di anticipo sulla data fissata.
Nelle stesse forme deve essere data comunicazione della convocazione ai sindaci.	<i>Invariato</i>
Anche in difetto di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare su qualunque oggetto, ove siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.	<i>Invariato</i>

Si precisa che le proposte di deliberazione oggetto della presente Relazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

*“L'Assemblea straordinaria di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

*a) di approvare il trasferimento della sede legale nel comune di Maranello, in via Trebbo n.109, con conseguente modifica dell'art. 3, commi 1 e 2, dello Statuto nella formulazione di seguito riportata:*

*“La società ha sede legale in Maranello.*

*Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale anche in altra località, al di fuori del Comune di Maranello, purché nel territorio nazionale.”*

*b) di approvare la modifica dell'art. 12, comma 1, dello Statuto, come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella formulazione di seguito riportata:*

*“Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, con avviso, pubblicato nei termini e nelle modalità stabilite dalla legge.”*

*c) di approvare la modifica dell'art. 24, comma 1, dello Statuto, come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella formulazione di seguito riportata:*

*“La convocazione è fatta con lettera raccomandata, con telegramma, a mezzo telefax o per posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima del giorno*

---

*fissato per l'adunanza, o, in caso di urgenza, telegraficamente, a mezzo telefax, ovvero per posta elettronica con almeno ventiquattro ore di anticipo sulla data fissata."*

*d) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."*

S. Antonino di Casalgrande, lì 5 febbraio 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Zannoni